

TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Sezione penale dibattimentale

Ascoli Piceno, li 30/03/2019

Al Comune di
Folignano

Oggetto : Trasmissione copia sentenza n. 84/19 in data 29.01.2019
Rif. N. 1141/19 Mod. 16 nei confronti di:
CURIA Giuseppe, 22.09.1961 Martina Franca.

Trasmetto, per quanto di competenza, copia della sentenza di cui
all'oggetto.



IL CANCELLIERE

Felicia Pupi



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA

(Artt. 544 e seg c.p.p)

Con motivazione contestuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Barbara Pomponi alla pubblica udienza del 29 GEN. 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

CURIA Giuseppe n. il 22/09/1961 a Martina Franca, (Italia)

res: Folignano via W. Sassetti 7

domic. eletto: Ascoli Piceno Via Del Trivio 1 Presso Il Dif. Avv. Alessio De Vecchis

PRESENTE

Sent.n° 84

In data 29 GEN. 2019

001141/2016 R.G. Trib

003148/2015 R.G. P.M.

/ R.G. G.I.P.

Depositata in Cancelleria
il 29 GEN. 2019

Il Funzionario Giudice Cancelliere
Dr. Massimo Foglia

Comunicato avviso deposito
alla Procura Generale ex art. 548

c.p.p. 28 FEB. 2019

il Il Cancelliere

Avviso deposito ex art. 548
c.p.p. notificato

il Il Cancelliere

Sentenza impugnata

Da

il Il Cancelliere

Sentenza passata in giudicato

il 16.3.2019

Il Cancelliere

L. CANCELLIERE *F. PUPPI*

inviato estratto alla Procura per
esecuzione

il Il Cancelliere

N. m3sg

Fatt. sched.

casellario

Addi

con l'intervento del Pubblico Ministero ROBERTO ENRICA AW. DE VECCHIS
ACCUSO DI RAUUA PER CURIA GIUSEPPE.

Le parti hanno concluso come segue: IL PTI NDP PER INTERVENUTA PRESORUZA
AW. DE VECCHIS S. ASSOCIA

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall' art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., perchè, nella qualità sopra riportata, realizzava in zona paesaggistica le sotto elencate opere edilizie in difformità a quanto autorizzato nel Permesso di Costruire:

- Ampliamento del ripostiglio al piano terra della vecchia costruzione che da progetto presentava le dimensioni di m. 1,70X m. 2,20 con una superficie di mq. 4,16 mentre alla verifica presentava le dimensioni esterne di m. 4 sul lato est, con l'apertura di una porta e due finestre, e di m.4,60 sul lato nord, con la presenza di una porta e di una finestra.
- Copertura del ripostiglio con altezza che in sede di verifica variava da m. 4,10 a m. 3,00 anziché da m.3,00 a m. 2,00 come da progetto;
- Prolungamento del tetto del vecchio ripostiglio, di m. 3,70, mediante la realizzazione di una tettoia costituita da travi di castagno avente 2 lati chiusi ed interessando una superficie di mq. 17.

b) del reato p. e p. dall' art. 95 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., perchè, nella qualità sopra riportata, realizzava, in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso gli uffici del competente Servizio Regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo (ex Genio Civile), in violazione dell'art. 93 del medesimo D.P.R. citato, le opere di cui al capo a) ;

c) del reato p. e p. dall' art. 95 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., perchè, nella qualità sopra riportata, realizzava, in zona sismica, in assenza della prescritta Autorizzazione del Servizio Regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo (ex Genio Civile), in violazione dell'art. 94 del medesimo D.P.R. citato, le opere di cui al capo a) .

Fatti accertati in Acquasanta Terme (AP) in data 29/09/2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato veniva rinviato a giudizio con decreto ritualmente notificato, per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

Alla fissata udienza, in assenza dell'imputato e superata la fase delle questioni preliminari, il Tribunale dichiarava l'apertura del dibattimento ed invitava le parti a formulare le rispettive istanze ammissive di prova. Successivamente si è proceduto all'escussione dei testi Bonaccorso Alessandro e Lo Parco Stefano (entrambi del PM). L'imputato si è sottoposto ad esame. La difesa ha rinunciato all'esame dei propri testi ed ha prodotto documentazione. All'esito il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e, udite le conclusioni rassegnate dalle parti, si ritirava in camera di consiglio e leggeva poi la sentenza in pubblica udienza.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato essendo stata rilasciata sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001.

Risulta dall'istruttoria dibattimentale che, a seguito di una verifica del Corpo Forestale dello Stato venivano denunciati alcuni abusi edilizi sul fabbricato di proprietà dell'odierno imputato, sito in Acquasante Terme frazione Vallecchia, consistenti nella realizzazione delle opere di cui al capo a) di imputazione, in difformità del permesso di costruire nr. 71 del 13.10.2007. Successivamente era stata presentata una richiesta di condono, ad oggi ancora in itinere. E' emerso, altresì, che i lavori sono stati iniziati in data 18 agosto del 2008 e sono terminati il 22 dicembre dello stesso anno. La difesa, in particolare, ha prodotto una dichiarazione a firma di Curia Giuseppe, protocollata al Comune di Acquasante Terme al nr. 12954 del 24 dicembre del 2008, in cui si attesta che i lavori sono stati terminati in data 22 dicembre del 2008; il contenuto di detta dichiarazione non è stato smentito dalle prove raccolte a dibattimento, nel senso che nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire in ordine al momento in cui sarebbero state realizzate le opere difformi. 15

Giova a questo punto precisare come, secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte, in presenza di una causa estintiva del reato (come, nella specie, la prescrizione), il giudice deve pronunciare l'assoluzione nel merito solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Sez. 4^a, 18 settembre 2008, n. 40799, PG in proc. Merli, rv 24174). Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalle Sezioni unite con la sentenza 28 maggio

2009, n. 35490, Tettamanti, rv. 244273-245, secondo le quali all'esito del giudizio dibattimentale, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, posto che il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, ferme restando le ipotesi in cui il giudice sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito.

Tutto ciò premesso, deve essere pronunciata sentenza ex art. 531 c.p.p. essendo il fatto estinto per decorso del termine di prescrizione massima.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 comma 2 c.p.p. **DICHIARA** non doversi procedere nei confronti di Curia Giuseppe per essersi il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

Motivazione contestuale,

Così è deciso, in Ascoli Piceno, 29.01.2019.

IL GOT

(Dott. Barbara Pomponi)

16